

PROPOSTA DI RICORSO PER CASSAZIONE

avverso la sentenza n. 1088/2017 emessa dalla Corte di Appello di Bari -Sezione Lavoro nell'udienza del 18 aprile 2017 e pubblicata il 20/06/2017 RG n. 4081/2011

che ha confermato la sentenza n. 6687/2010 emessa dal Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Foggia nella udienza del 15.11.2010

Escursus

Con ricorso presentato al giudice del lavoro in data 10 febbraio 2004, il ricorrente denunciava il Comune di San Severo per una serie di reati e comportamenti vessatori e persecutori subiti nella rivestita funzione di Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il pubblico tesi a escluderlo dalla attività lavorativa invocando, segnatamente, il ristoro del danno biologico, derivante dal suo permanere in uno stato ansioso depressivo; del danno all'immagine; del danno professionale da illegittima dequalificazione, da perdita di chances ed esistenziale; del danno patrimoniale, scaturente dal minor reddito percepito nel corso degli anni a causa del comportamento datoriale con risvolti anche negativi sulla sua posizione contributiva.

Con Sentenza n. 6687 emessa nella udienza del 15.11.2010, il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Foggia, pur riconoscendo il verificarsi di tutti i fatti e le azioni denunciate e pur ravvisandovi una azione mobbizzante, ha inteso prescindere da esse considerando di poter ricondurre la vicenda alla mera applicazione dell'art 2087 con il risarcimento equitativo fissato nella misura di 30.000 euro oltre accessori di legge.

Avverso tale sentenza si è ricorso al Giudice di appello di Bari per errata valutazione da parte del primo giudice in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di mobbing con richiesta di risarcimento del danno biologico; di quello professionale conseguente alla illegittima dequalificazione; del danno da perdita di chances e alla carriera nonché quello esistenziale; di quello patrimoniale scaturente dal diverso reddito percepito negli anni dal ricorrente in relazione alle indennità non più corrisposte per via del comportamento mobbizzante tenuto dal Comune e, infine, in relazione alla omissione contributiva scaturente dalla diminuzione degli emolumenti corrisposti, il danno per la riduzione della propria pensione, con richiesta di euro 194.000,00 di cui euro 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale ed euro 144.000,00 a titolo di danno biologico, professionale e perdita di chances, esistenziale, all'immagine e al decoro personale, ovvero, nella misura eventualmente maggiore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria e - in via subordinata - nell'ipotesi che non si ritenga che le vessazioni denunciate costituiscono un'ipotesi di mobbing - condannare l'Ente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla illegittimità di ogni singolo atto e comportamento denunciato nella misura di euro 95.000,00.

Il giudice di Appello, con sentenza n. 1088/2017 pubbl. il 20/06/2017 (RG n. 4081/2011) [da qui individuata come Sentenza2], fatta la ricognizione della sentenza di primo grado (pag.1-6) [da qui individuata come Sentenza1], recependo e condividendo integralmente le conclusioni del C.T.U. officiato consulente, definiva infondato l'appello per "l'assenza di qualsivoglia prova in ordine alla diretta correlazione causale tra le condotte poste in essere dal Comune di San Severo a partire dal giugno 2001 e lo stato di salute di parte appellante" confermando, così, la sentenza impugnata.

Ricorso ai sensi dell'art. 360 del Codice di procedura Civile

Avverso tale sentenza si propone ricorso:

-Ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 3 cpc – violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 32 Cost., dell'art 2087 cc e della legge 300/1970;

(promemoria: deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie)

-Ai sensi dell'art. 360, c.1 n. 4 cpc - per nullità della sentenza in quanto manifesta illogicità nella motivazione in relazione al fatto discusso;

-Ai sensi dell'art. 360, c.1, n. 5 cpc per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

(promemoria: la deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle tali prove difforme da quello dato dal medesimo giudice (Cass., 30 marzo 2007, n. 7972).)

AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Al fine di procedere a fondare e dimostrare l'ammissibilità del presente ricorso, valga considerare come il giudice abbia voluto nella sua sentenza d'appello dare il debito spazio e importanza al Trattamento sanitario disposto a danno del ricorrente (SENTENZA2, pag.2, ultimo accapo; pag. 4, primo e ultimo accapo; pag.5, primo, secondo e terzo accapo; pag.6, primo accapo) riconoscendo ed esplicando la evidenza dell'ingiusto danno patito. Tale valenza nell'estensione della sentenza, se non è stata, poi, tenuta in considerazione ai fini della individuazione del reato e della decisione, valga, tuttavia, a evidenziare come ci si trovi ad esaminare, in primis, un reato che inerisce e attenta ai diritti della persona e ai principi fondamentali costituzionalmente sanciti.

Sulla base di tale valutazione, si ritiene, che l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione possa appropriatamente invocarsi a sostegno della ammissibilità del presente ricorso in quanto la sentenza impugnata ha rinvenuto la fattispecie di reato proprio nell'azione del TSO che per la sua illegalità, ampiamente riconosciuta nella sentenza che si impugna, ha inciso sui diritti soggettivi del ricorrente e sulla sfera della sua libertà personale tutelati in via generale da l'art. 2; art. 3, comma 2 e art. 4 e, particolarmente, dall'art. 32 della Costituzione.

[NOTA]

Nella sentenza di Appello si riconosce, infatti (SENTENZA2, pagina 4, primo accapo) **“che il ricorrente veniva sottoposto a TSO al di fuori dei presupposti della legge 180/78”**, che non **“presentasse alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici”**, riportando a tal fine le dichiarazioni testimoniali confermate di tale conclusione e, infine, citando la sentenza penale del 2008 della Corte di Appello (SENTENZA2, pagina 5, secondo accapo) dove si stabiliva come **“effettivamente il**

TSO fosse stato utilizzato quale forma di ritorsione dei dirigenti comunali nei confronti del Macchiarola”, e (SENTENZA2, pagina 6, primo accapo) **“che partecipi dell’organizzazione del TSO furono dirigenti di livello verticistico del Comune”** e il **“legale rappresentante del Comune di San Severo, Sindaco dell’Ente controparte”**, riconosciuto, tra l’altro, come colpevole (SENTENZA2, pagina 6, secondo accapo) **“per aver attestato il falso in atto pubblico”**.

(Affermazioni, queste, tutte meritevoli di separata analisi e censura per non essere state, contraddittoriamente, tenute in conto nella individuazione della responsabilità, come si proverà ad evidenziare negli specifici e pertinenti accapi inerenti ai singoli motivi di ricorso a mente dell’art. 640 cpc).
[fine NOTA]

Altro motivo di inammissibilità potrebbe consistere nella valutazione che la sentenza appellata abbia deciso in maniera conforme alla giurisprudenza della Corte come specificato dall’art. 360 bis cpc., cosa che mi pone in difficoltà non potendo argomentare oltre in questa premessa se non che molteplici si possono dimostrare, invece, le divergenze tra le argomentazioni portate dal giudice d’appello e la giurisprudenza consolidata dell’Alta Corte.

Dice, infatti la sentenza di Appello (SENTENZA2, pag.10, secondo accapo):
“Nel caso di specie infatti non sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di mobbing: è pacifica la sussistenza dei reiterati comportamenti ostili con i connotati della prevaricazione e della persecuzione psicologica; è provata l’estraneità delle stesse condotte rispetto alla ordinaria gestione del rapporto di lavoro in quanto intenzionalmente ostili, reiterate e sistematiche; - l’intento persecutorio unificante di tutti i singoli atti sistematicamente posti in essere, teso alla dequalificazione, svalutazione, emarginazione del lavoratore dal contesto organizzativo è altresì provato dall’assenza di condizioni legittimanti l’avvenuto TSO” per concludere, di seguito: **“Non sussiste tuttavia il requisito dell’evento lesivo della salute**, nonché il nesso eziologico tra le condotte ostili e lo stesso pregiudizio subito dal Macchiarola.”.

A confronto, la **Corte Costituzionale nella sentenza n. 359 del 2003** afferma:

“Per quanto riguarda il soggetto passivo si pongono principalmente problemi di individuazione e valutazione delle conseguenze dei comportamenti medesimi. Tali conseguenze, secondo le attuali acquisizioni, possono essere di ordine diverso. Infatti, la serie di condotte in cui dal lato attivo si concretizza il mobbing può determinare: l’insorgenza nel destinatario di disturbi di vario tipo e, a volte, di patologie psicotiche, complessivamente indicati come sindrome da stress posttraumatico; il compimento, da parte del soggetto passivo medesimo o nei suoi confronti, di atti che portano alla cessazione del rapporto di lavoro (rispettivamente: dimissioni o licenziamento), **anche indipendentemente dall’esistenza dei disturbi di tipo psicologico o medico di cui si è detto sopra**; l’adozione, da parte della vittima, di altre condotte giuridicamente rilevanti, ed eventualmente illecite, come reazione alla persecuzione ed emarginazione.”

Se il giudice di appello avesse condiviso lo spirito del Giudice di Cassazione avrebbe valutato e deciso diversamente invece di spezzare il percorso logico di pensiero che, da quelle premesse TUTTE enunciate, azzerava la sentenza con un **“tuttavia”** che esclude l’evento lesivo della salute, limitando, in un chiaro processo di reificazione, solo alla “bio-fisica” della persona la esperibilità del danno mentre è ben più alta la mira della norma intesa a tutelare la persona vista nel suo poliedrico diritto ad esplicarsi tanto che, nella **stessa sentenza n. 359/2003**, l’Alta Corte giunge a concludere che la materia “rientra nell’ordinamento civile [art. 117, secondo comma, lettera 1), della Costituzione] e, comunque, **non può non mirare a salvaguardare sul luogo di lavoro la dignità ed i diritti fondamentali del lavoratore** (artt. 2 e 3, primo comma, della Costituzione).”

La responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale, anche detta “aquiliana” (dal nome della prima legge che disciplinò la responsabilità ex delicto), è quella che consegue allorché un soggetto viola non già un dovere specifico, derivante da un preesistente rapporto obbligatorio (nel qual caso si configurerebbe responsabilità “contrattuale”), bensì un dovere generico che, solitamente, è indicato dalla dottrina con il brocardo latino “neminem laedere”. **La norma fondamentale cui bisogna fare riferimento è l’art. 2043 del codice civile**, in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

In questo quadro di “responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale” - che fanno obiettivamente ambedue capo all’Ente Comune di San Severo contro cui si ricorre nella persona del sindaco, nella triplice veste di Rappresentante dell’Ente, di Autorità sanitaria locale e titolare del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, (ai sensi degli artt. 33 3° comma della l. n. 833/78, nonché ai sensi dell’art. 50 comma 5° T.U.E.L. -Testo Unico Enti Locali), nonché datore di lavoro della parte ricorrente - il giudice di appello si è limitato a ravvisare una mera responsabilità contrattuale (limitando la fattispecie all’art. 2087 e quindi disconoscendo il reato, con le conseguenti responsabilità, commesso con l’attuazione del TSO (contraddittoriamente riconosciuta dallo stesso giudice) e disconoscendo la lesione degli interessi legittimi attuata da parte del Comune di San Severo e del suo rappresentante per avere emesso, nella veste di Autorità sanitaria locale, ordinanza di ricovero coatto fuori e contro i termini della legge e, quale responsabile dell’Amministrazione, per averne danneggiato la posizione lavorativa.

[Nota

...come a significare che l’applicazione del reato minore (art.2087) potesse obliterare o dar per soddisfatti i diritti contemplati dall’art. 2, 3, 4 e 32 della Costituzione, riconosciuti e calpestati dalla sentenza in questione e disconosciuti con la falsa imputazione all’art. 2087, stimando che la responsabilità contrattuale, a cui il Comune era tenuto quale datore di lavoro, facesse passare in second’ordine o, addirittura, cancellasse la responsabilità extracontrattuale a tutela di diritti maggiori e costituzionalmente garantiti.
fine nota]

Di medesima evidente contraddittorietà risulta censurabile il giudice di primo grado alla luce della richiesta che doveva esaminare, fondata innanzi tutto sul TSO con il disconoscimento e la lesione di diritti soggettivi.

Infatti nella sentenza di primo grado (SENTENZA1, pag.14, secondo accapo) si afferma:

“Ritiene invece il Tribunale che possa dirsi presuntivamente provata la sussistenza di un grave danno alla immagine del ricorrente, immagine rimasta senza dubbio screditata e compromessa sia per effetto del fatto stesso della sua **sottoposizione ad un TSO senza che ne sussistessero le condizioni**, sia in ragione della diffusione di tale notizia presso l'intero ambiente di lavoro... Non va del resto sottaciuto che già le modalità stesse di costrizione del ricorrente all'interno di una stanza del Comune appaiono fortemente lesive della sua immagine nella considerazione dei colleghi di lavoro” senza, tuttavia, riconoscere la responsabilità extracontrattuale del Comune nel reato commesso sia nella persona del sindaco come suo responsabile sia come Autorità sanitaria.

Non perché il giudice di primo grado non conosca la norma; infatti, a pag. 5 accapo 5 distingue:

“”Nel caso di mobbing c.d. verticale, delle conseguenze dannose dell'illecito risponderà in via esclusiva il datore di lavoro, ai sensi dell'art.2087 e.e.. Nell'ipotesi di mobbing c.d. orizzontale, la responsabilità

contrattuale del datore di lavoro andrà ad aggiungersi a quella, di natura extracontrattuale, del collega di lavoro, autore materiale della condotta e colpevole di aver violato il precetto”

Resta indubbio, infatti che la condanna ricevuta in sede penale dal Sindaco del Comune di San Severo per aver disposto il trattamento sanitario obbligatorio a carico di un proprio dipendente, è a conoscenza del giudice di appello e che, pertanto, la sua responsabilità è riconosciuta *contra ius* per cui (Corte Cassazione S.U., Sentenza del 1999 n.500) “l’art. 2043 c.c. prevede **l’obbligo del risarcimento del danno** quale sanzione per una condotta che si qualifica come illecita, sia perché contrassegnata dalla colpa del suo autore, sia perché **lesiva di una posizione giuridica della vittima tutelata erga omnes da altra norma primaria; l’ingiustizia menzionata dall’art. 2043 c.c. è male riferita al danno, dovendo piuttosto essere considerata attributo della condotta**, ed identificata con l’illiceità, da intendersi nel duplice senso suindicato; la responsabilità aquiliana postula quindi che il danno inferito presenti la duplice caratteristica di essere *contra ius*, e cioè lesivo di un diritto soggettivo (assoluto), e non *iure*, e cioè derivante da un comportamento non giustificato da altra norma” .

Non che si voglia con questo sindacare la scelta fatta dal giudice di una fattispecie rispetto ad un’altra (art.2087 anziché art. 2043) ma solo per rilevare la falsa imputazione operata dalla sentenza nel ricondurre e restringere la lesione ai diritti fondamentali della persona (artt.2, 3, 4, 13 comma1, 32, 97 comma 2, Cost.) nella angusta aspettativa che lascia l’art.2087 con il margine e l’esclusione di altri danni.

Resta da sottolineare l’ulteriore contraddizione/illogicità della sentenza ravvisabile quando il giudice di appello riconosce (SENTENZA2, pag.13 accapo 3) per provata “la sola sussistenza del danno grave all’immagine del ricorrente: immagine compromessa e screditata dalla sottoposizione al TSO senza che ne sussistessero le condizioni, oltre che in ragione della diffusione di tale notizia, come è emerso nell’istruttoria espletata in sede di prime cure, oltre che dalle statuizioni del giudice penale, strettamente afferenti la vicenda oggetto del presente giudizio” per poi contraddittoriamente affermare (SENTENZA2, pag. 10, accapo 2) “è pacifica la sussistenza dei **reiterati comportamenti ostili** con i connotati della **prevaricazione e della persecuzione psicologica**; è provata l’estraneità delle stesse condotte rispetto alla ordinaria gestione del rapporto di lavoro **in quanto intenzionalmente ostili, reiterate e sistematiche**; - l’intento persecutorio unificante di tutti i singoli atti sistematicamente posti in essere, teso alla **dequalificazione, svalutazione, emarginazione del lavoratore dal contesto organizzativo** è altresì provato dall’assenza di condizioni legittimanti l’avvenuto TSO”

Risulta chiaro come il giudice di Appello ritenga che non ci sia mobbing e che, anzi, lo escluda: (SENTENZA2, pag.4, primo accapo) “Rileva il primo Giudice: che la fattispecie concreta era agevolmente sussumibile all’interno della norma generale di cui all’art.2087 c.c. anziché in termini di mobbing”; (SENTENZA2, pag.6, ultimo accapo)“Avverso la predetta sentenza Macchiarola ha proposto appello per la riforma della pronuncia nella parte in cui escludeva la sussistenza del mobbing” (SENTENZA2, pag. 7, penultimo accapo) “**Il motivo di gravame è destituito da ogni fondamento**, in ogni sua articolazione e in riferimento ad ogni elemento costitutivo del mobbing denunciato dal lavoratore.”

Da tale premessa e per darne ragione e conferma, il Giudice d’Appello espone un excursus sul mobbing giungendo alla conclusione (SENTENZA2, pag. 8, terzo accapo) che “... oggi con il termine mobbing dottrina e la giurisprudenza designano un fenomeno complesso, consistente in una serie di atti o comportamenti vessatori, protratti nel tempo, posti in essere nei confronti di un lavoratore da parte dei componenti del gruppo di lavoro in cui è inserito o dal suo datore, caratterizzati da un **intento di**

persecuzione ed emarginazione finalizzato all'obiettivo primario di escludere la vittima dal gruppo. Gli atti c.d. mobbizzanti si sostanziano, dunque in comportamenti ostili, sistematici e reiterati, che finiscono per assumere forme di **prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione e l'emarginazione del dipendente**, con effetto lesivo del suo equilibrio fisico-psichico e del complesso della sua personalità.(cfr. ex multis Cass. civ., sez. lav., 14-09-2015, n. 18039; Cass. civ., sez. lav., 19-09-2014, n. 19782; Cass. civ., sez. lav., 06-08-2014, n. 17698; Cass. civ., sez. lav., 17-01-2014, n. 898) .”

Dopo di che passa ad esaminare quali siano gli elementi utili ad identificare la **condizione di mobbing** (SENTENZA2, pag.9, primo accapo):

“a) una serie di **comportamenti di carattere persecutorio...**; b) l'evento lesivo della salute, **della personalità o della dignità del dipendente**; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica **e/o nella propria dignità**; d) l'elemento soggettivo, cioè l'**intento persecutorio** unificante di tutti i comportamenti lesivi.”, citando in calce e a sostegno la sentenza Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2017, n. 2142, per concludere di conseguenza (SENTENZA2, pag.9, secondo accapo): “Quanto poi alla disposizione di legge a cui far riferimento per fondare la responsabilità del datore di lavoro per la sua condotta mobbizzante o quella dei suoi dipendenti nei confronti della presunta vittima, la giurisprudenza è ormai unanime nel ricondurre una tal fattispecie concreta alla violazione degli obblighi di cui all'art. 2087 c.c. (cfr. C. Stato, sez. VI, 16-04-2015, n. 1945; Cass. civ., sez. lav., 26-03-2010, n. 7382; Cass. civ., sez. lav., 20-05-2008, n. 12735).”

Conclusione, quella dell'art. 2087 a cui il giudice perviene per l'esigenza di **“fondare la responsabilità del datore di lavoro per la sua condotta mobbizzante”**.

Palesamente il giudice non si è reso conto che partendo dalla premessa che non ci fosse ipotesi di mobbing, avendolo escluso in premessa, giunge alla conclusione che, invece, ci sia “condotta mobbizzante” e continuando nel suo percorso mentale, e a sua maggiore fondatezza, il giudice di Appello argomenta che (SENTENZA2, pag.10, secondo accapo):

“Nel caso di specie infatti non sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di mobbing...” in quanto (SENTENZA2, pag.10, terzo accapo): **“Non sussiste** tuttavia il requisito dell'**evento lesivo della salute**, nonché il nesso eziologico tra le condotte ostili e lo stesso pregiudizio subito dal Macchiarola.”, e “per questo motivo” il giudice di appello esclude il mobbing e conferma la sentenza di primo grado che ha applicato l'art. 2087 in virtù che fosse l'unico modo per dare soddisfazione al lavoratore in quanto (SENTENZA1, pag. 5, accapo 5) “Nel caso di mobbing c.d. verticale, delle conseguenze dannose dell'illecito risponderà in via esclusiva il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c .”.

Ancora contraddizioni

La cosa incredibile è che la sentenza di appello, partendo dalla negazione della ipotesi di mobbing, approva e conferma la sentenza di primo grado che ha concluso per l'applicazione dell'art. 2087 quale unico strumento per individuare la responsabilità del datore di lavoro nel non aver ottemperato agli obblighi derivanti gli dall'art. 2087 del Codice civile, perché “nulla ha fatto per evitare” il TSO e gli altri danni risarcibili affermando, tuttavia, nei motivi della decisione (SENTENZA1, pag.5, accapo 3) che “La fattispecie risulta ricondotta all'interno di un quadro di mobbing” e che (SENTENZA1, pag.7, primo accapo) “allorquando la stessa [fattispecie concreta di mobbing] sia agevolmente sussumibile all'interno della norma generale di cui all'art. 2087” non si nega la fattispecie ma si consente, invece, a che “la tutela del prestatore di lavoro possa discendere immediatamente dal riscontro di un comportamento datoriale già di per sé violativo dell'obbligo di sicurezza incombente sul datore di lavoro.” (SENTENZA1, pag. 7, primo accapo).

Ancora più assurdamente la sentenza di appello, con palese incongruenza, questa volta con se stessa, afferma (SENTENZA2, pag.9, secondo accapo): **“Quanto poi alla disposizione di legge a cui far riferimento per fondare la responsabilità del datore di lavoro per la sua condotta mobbizzante...la giurisprudenza è ormai unanime nel ricondurre una tal fattispecie concreta alla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 c.c. (cfr. C. Stato, sez. VI, 16-04-2015, n. 1945; Cass. civ., sez. lav., 26-03-2010, n. 7382; Cass. civ., sez. lav., 20-05-2008, n. 12735).”** riconoscendo egli stesso la sussistenza di una “condotta mobbizzante” per poter confermare la sanzione comminata in primo grado attraverso il 2087, come la “giurisprudenza unanime” suggerisce in caso di condotta mobbizzante che, tuttavia, egli nega.

Varrà la pena di rilevare, solo a titolo indicativo che la invocata sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI, del 2015 16.04.2015, n. 1945 contiene il riferimento all’art. 2087 solo insieme ad altri quando afferma che gli orientamenti giuridici: “oltre a far riferimento agli anzidetti elementi normativi individuano **la fonte della responsabilità civile per il cd. mobbing, anche negli artt. 2087, 2043, 2049, 1175 e 1375 c.c.**, anche quando è posta in essere da un superiore gerarchico della vittima.”

Dal che discende che non vi è obbligo di scelta orientata all’art. 2087 e quanto fosse ben più ampia questa, con tutte le sue implicazioni, di quanto individuato e ritenuto dal giudice di appello.

Seguendo e accettando il ragionamento del giudice, pare, in conclusione, che la sentenza sostenga che una volta riconosciuta una “condotta mobbizzante” non si possa far altro che imputarla al datore di lavoro invocando l’art. 2087 per non aver egli fatto nulla per tutelare il lavoratore dalle persecuzioni da egli stesso attuate!

Si aggiunge che ulteriore contraddizione e illogicità emergono dalla sentenza di Appello ove si consideri che, mentre si giustifica l’applicazione dell’art. 2087 per far fronte alla “condotta mobbizzante” viene, tuttavia, negato che si sia in presenza di mobbing in quanto, a parere del giudice, non si è in presenza di “tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di mobbing” in quanto (SENTENZA2, pag.10, terzo accapo): “Non sussiste tuttavia il requisito dell’evento lesivo della salute, nonché il nesso eziologico tra le condotte ostili e lo stesso pregiudizio subito dal Macchiarola.”.

Evidentemente, barcamenandosi tra “condotta mobbizzate” e mobbing - la prima assorbita nell’art. 2087, il secondo, a dire del giudice, carente per la mancanza dell’“evento lesivo della salute” e del “nesso eziologico” - **i giudici assortiti** hanno dimenticato, solidalmente, i motivi su cui erano chiamati a decidere su richiesta del ricorrente, come riportati in sentenza di appello (SENTENZA2, pag. 2, primo accapo) **“accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento tenuto dal Comune di San Severo” attuato a suo danno con un trattamento sanitario obbligatorio illegale e quanto ne era seguito...”**

Risulta, quindi evidente la confusione in cui si barcamena la sentenza di appello quando è costretta ad ammettere per provata (SENTENZA2, pag. 13, terzo accapo) “la sola sussistenza del danno grave all’immagine del ricorrente: immagine compromessa e screditata dalla **sottoposizione al TSO senza che ne sussistessero le condizioni**, oltre che in ragione della diffusione di tale notizia, come è emerso nell’istruttoria espletata in sede di prime cure, oltre che dalle statuizione del giudice penale, strettamente afferenti la vicenda oggetto del presente”, pervenendo a riconoscere un danno non patrimoniale senza applicazione dell’art.2059, comportante il disconoscimento della tutela che la Costituzione garantisce e la legge promette (ma che i giudici disconoscono...)

[Nota:

Come a dire: riconosco la responsabilità dell’assassino non per aver ferito a morte la propria vittima ma solo perché, poi, non lo ha curato.

fine nota]

E', invece, pacifica giurisprudenza dell'Alta Corte che la preminenza della Costituzione fa sì che il danno non patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione più ampia di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ma **diritti fondamentali di rango costituzionale** la cui lesione consente il ricorso alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale tanto da rendere, pro tempore, insostenibile la lettura restrittiva dell'art. 2059 cc dove si prevedeva la sua applicabilità solo in presenza di reato. (Cassazione, sentenze n. 8827 e n. 8828/2003; Cassazione SS.UU. Sentenza 24 giugno - 11 novembre 2008, n. 26972)

[Nota:

Con la sentenza n. 26972/2008 le Sezioni unite della Corte di Cassazione si sono espresse sulla risarcibilità del danno morale ex art. 2059 cod. civ. La pronunzia ha ribadito che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la **risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato)** e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge.

fine nota]

Si confronti anche la sentenza della Corte Costituzionale N. 184, del 1986 ove è detto: "Ricorda quindi il Tribunale che la sentenza n. 88 del 1979 di questa Corte configurò **il diritto alla salute "come un diritto primario ed assoluto... da ricomprendere tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione"**; precisò poi che, in caso di violazione dello stesso, "la indennizzabilità non può essere limitata alle conseguenze della violazione incidente sull'attitudine a produrre reddito, ma **deve comprendere anche gli effetti della lesione al diritto considerato come posizione soggettiva autonoma indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza"**; ed infine comprese i danni costituiti dalla menomazione dell'integrità fisica in sé considerata tra i pregiudizi non patrimoniali risarcibili ex art. 2059 cod. civ.

INDUBITABILI E DOCUMENTATI PROBLEMI PSICHICI

Per evidenziare alcune contraddizioni o salti logici, potrà essere utile seguire il percorso mentale tracciato e seguito dal Giudice di appello attraverso una ricognizione ordinata sequenzialmente del suo pensiero avendo come spartito la sentenza.

La prima di queste espressioni si inserisce nel corso della disanima che il giudice d'Appello fa della sentenza di primo grado per cui, dopo aver riassunto la decisione del primo giudice, continua nel seguente modo (SENTENZA2, pag.4, secondo accapo):

“Proseguiva il primo giudice che, per quanto fosse indubitabile che il ricorrente presentasse effettivamente problemi psichici ed abusasse di sostanze alcoliche, le deposizioni testimoniali non consentivano di affermare che il suo stato di salute, almeno nel periodo immediatamente antecedente rispetto alla data del TSO, fosse talmente grave da determinare l'utilizzo di detto strumento, né che fossero state proposte cure da lui rifiutate.”

Orbene, se ne deve ricavare che il giudice di Appello si sia formato questa impressione e cioè che “fosse indubitabile che il ricorrente presentasse effettivamente problemi psichici ed abusasse di sostanze alcoliche” su suggestione dal giudice di prima istanza e che da lui verificata, presumibilmente, sulla base degli “allegati ai fascicoli di parte ricorrente” ne abbia ricavato certezza indubitabile.

Oltre questo, nella prima sentenza è presente un altro elemento riferibile alle condizioni psico-fisiche del ricorrente se non un ulteriore richiamo, questa dice (SENTENZA1, pag.13, accapo 3 e 4): “In allegato al ricorso vi è una attestazione del centro di medicina sociale degli Ospedali Riuniti di Foggia nella quale si certifica l'avvenuto ricovero del medesimo in regime di day hospital per disintossicazione e riabilitazione da uso di psicofarmaci conseguente a stress per problemi relazionali. Vi è inoltre una certificazione rilasciata da medico chirurgo relativa alla sussistenza di uno stato ansioso depressivo (v. allegati al fascicolo di parte ricorrente). Orbene, che il ricorrente già da epoca anteriore ai fatti di causa fosse affetto da disturbi psichici e dedito all'abuso di sostanze alcoliche è circostanza documentalmente provata (v. allegati al fascicolo di parte resistente). Dall'istruttoria testimoniale, inoltre, è compiutamente emerso come le problematiche personali manifestate dal ricorrente fossero riconducibili a vicende di carattere familiare e segnatamente ad una dolorosa e mai accettata separazione della moglie.”

Sul punto ritorna anche, il secondo giudice di appello che scrive (SENTENZA2, pag. 6, terzo accapo): “In ordine alle voci di danno risarcibile il Tribunale riteneva che il ricorrente non avesse fornito adeguata dimostrazione circa il danno biologico asseritamente subito: **vieppiù era circostanza pacifica e documentata, la presenza di disturbi psichici e di dedizione all'abuso di sostanze alcoliche già in epoca anteriore ai fatti di causa;** che dall'istruttoria emergeva come le problematiche personali erano riconducibili a vicende di carattere familiare, ovvero ad una dolorosa e mai accettata separazione della moglie.”

E vi ritorna ancora (SENTENZA2, pag. 10, quinto accapo) per la terza volta affermando: “**E' infatti documentato che il Macchiarola presentasse da diversi anni una condizione clinica descrivibile come “disturbo di personalità”,** in quanto la prima diagnosi in tal senso risale al 1993; **che le condotte della Amministrazione comunale** intervenute successivamente all'atteggiamento di “opposizione” del Macchiarola **si configurano quali gravi conflitti sul luogo di lavoro, ma che queste non assumono in sé un particolare carattere perturbativo e, dunque, di per sé psicostressante.”**

E, ancora vi torna (SENTENZA2, pag. 11, secondo accapo) “Peraltro la condizione da cui è affetto parte appellante, classificabile quale disturbo di personalità non è, pertanto, sussumibile quale evento di danno dell'avvenuto TSO.”

Vi torna un'ultima volta (SENTENZA2, pag. 11, terzo accapo) affermando come fosse evidente “invece un pregresso disturbo di personalità di parte appellante, presumibilmente riconducibile alla instabilità del rapporto coniugale dello stesso.”

Ma vi torna ancora (SENTENZA2, pag. 12, ultimo accapo): “**...ma quanto dedotto (ovvero la presentazione di certificazione attestante una condizione mobizzante) conferma la circostanza, documentalmente provata, della presenza pregressa dei disturbi psichici** nonché della dedizione all'abuso di sostanza alcoliche.”

[Nota:

Per quanto riguarda questo ultimo punto si mette in evidenza, oltre alla «*inversione dei tempi*» la logica del giudice di appello: *Se presenti certificazioni attestati condizioni mobizzanti vuol dire che sei affetto da ciò, il che giustifica quello che ti è stato fatto.* Un vero e proprio salto logico che, nella costanza di analoghe incongruenze di pensiero tolgono qualsiasi dubbio sulla parzialità e tendenziosità di tali giudici ovvero sulla mancanza di lucidità delle motivazioni che hanno condotto alla conferma della sentenza di primo grado.
fine nota].

Ulteriore contraddizione si rappresenta nella sentenza di appello quando il giudice (SENTENZA2, pag. 10, quarto accapo) afferma: “che le condotte della Amministrazione comunale intervenute successivamente all’atteggiamento di “*opposizione*” del Macchiarola si configurano quali gravi conflitti sul luogo di lavoro, ma che queste **non assumono in sé un particolare carattere perturbativo e, dunque, di per sé psicostressante.**” ...e, tutto ciò, dopo aver confermato poco prima (SENTENZA2, pag. 10, secondo accapo) che: “Nel caso di specie... è pacifica la sussistenza dei reiterati comportamenti ostili con i connotati della prevaricazione e della persecuzione psicologica; è provata l’estraneità delle stesse condotte rispetto alla ordinaria gestione del rapporto di lavoro in quanto intenzionalmente ostili, reiterate e sistematiche; - l’intento persecutorio unificante di tutti i singoli atti sistematicamente posti in essere, teso alla dequalificazione, svalutazione, emarginazione del lavoratore dal contesto organizzativo è altresì provato dall’assenza di condizioni legittimanti l’avvenuto TSO.”

Quando il giudice di primo grado dice nella sua sentenza (SENTENZA1, pag.13, quarto accapo): “Orbene, che il ricorrente già da epoca anteriore ai fatti di causa fosse affetto da disturbi psichici e dedito all’abuso di sostanze alcoliche è circostanza documentalmente provata (v. allegati al fascicolo di parte resistente)”, vorrà dire che la parte resistente ha fornito prove documentate tali da non lasciare alcun dubbio sulla loro veridicità.

Derivando, quindi, da questa prima sentenza il convincimento del giudice di Appello sulle condizioni psichiche del “ricorrente”, dando per acclarate le conclusioni della prima sentenza, sarà necessario esaminare quanto fossero fondate tali conclusioni.

A1.-

Il primo accenno lo troviamo (SENTENZA1, pag.3, ultimo accapo) “l’amministrazione resistente contestava ogni addebito premettendo che il ricorrente, già da molto tempo prima rispetto agli episodi denunciati, era affetto da disturbi della personalità e da etilismo cronico in ragione dei quali era stato sottoposto a TSO in data 12.02.2003”.

A2.-

Un altro accenno si può rinvenire nel testo seguente (SENTENZA1, pag. 4, secondo accapo): “Deduceva [la parte resistente] ancora che erano state effettuate segnalazioni dall’utenza e dal personale in servizio in merito allo stato di ubriachezza del ricorrente, in ufficio e durante l’orario di servizio; alla chiusura del suo ufficio in orario di servizio; alla indebita protrazione dell’ufficio medesimo in orari serali e notturni e che in data 06.06.2001 – su espressa richiesta della moglie del ricorrente – veniva disposto nei suoi confronti un TSO sulla base di un certificato del medico proponente attestante una diagnosi di “Sindrome delirante in fase di scompenso. Alcolismo”.

A3.-

Ma ne troviamo un altro nella deposizione del teste Sacco Ciro (SENTENZA1, pag.8, primo accapo, alinea 8) il quale: “ha confermato che il ricorrente si era rifiutato di assolvere ai propri compiti, sostava nel corridoio del Comune, si era incontrato con una donna all’interno del Comune, in orario notturno e con una bottiglia di sostanze alcoliche, ma nulla ha riferito circa il suo quadro psicofisico o il suo rifiuto di curarsi prima della adozione del TSO”. La teste Florio Maria null’altro ha potuto riferire sul punto se non che il ricorrente, a causa della separazione, era sotto pressione e quindi beveva, nel senso che prendeva aperitivi ed amari al bar. Il teste Zaccaro Pietro ha dichiarato di non aver mai visto il ricorrente in stato di ubriachezza.

A4.-

E un altro ancora nella testimonianza di **Carlino Mario** (SENTENZA1, pag. 8, terzo accapo): “... a conoscenza dei fatti di causa in quanto responsabile dei procedimenti disciplinari - ha confermato che la parte istante, rifiutandosi di svolgere i propri compiti, aveva creato problemi organizzativi e disagi all'utenza. Ha aggiunto di averlo trovato in una occasione ubriaco sul posto di lavoro, ma ciò molto prima della decisione di procedere a TSO e segnatamente nel periodo febbraio marzo 2001. In ordine al trattamento sanitario obbligatorio, ha riferito di aver partecipato su richiesta del segretario comunale ad un consulto volto a stabilire come procedere a fronte del precario stato di salute del ricorrente e che in quell'occasione convocata la di lui moglie, la stessa scoppiò a piangere”

A5.-

Non va sottaciuta la testimonianza di **Croella Nicolino** (SENTENZA1, pag. 9, primo accapo): “firmatario, per convalida, della proposta di TSO effettuata dal dott. Carafa Fernando al Sindaco del Comune di San Severo, il teste ha dichiarato di essersi occupato tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001 dello stato di salute del ricorrente in quanto sollecitate dalla moglie e dalla figlia dello stesso; ha precisato che in tale periodo egli rifiutava le cure psichiatriche; ha aggiunto che nei giorni precedenti al 06.06.2001 i familiari sopra indicati si erano rivolti a lui in quanto preoccupati per il fatto che il ricorrente non mangiava e non beveva; ha specificato che allorquando incontrò il ricorrente, questi gli comunicò la sua intenzione di suicidarsi per il giorno 7 giugno, per la quale ragione si recò dal sindaco – autorità competente ad emettere il TSO – per fermarlo in tempo.”

Esaurita questa elencazione di testi fra quelli che avrebbero potuto indurre il giudice al convincimento e alla certezza che il ricorrente avesse problematiche psichiche, non rimane che mettere a confronto le due citazioni nella sentenza di primo grado per verificare l'origine del convincimento del giudice, ereditato dal giudice di appello.

Tutto si basa su una affermazione apodittica e di parte del primo giudice di cui si ripromette di dar conto (“delle quali appresso si dirà”) per giungere alla conclusione che l'indubitabilità di problemi psichici risiede unicamente nelle affermazioni di parte resistente di cui il giudice si fa mallevadore nonostante ne riconosca la mendacia.

(SENTENZA1, pag. 8, ultimo accapo):

“**Per quanto sia indubitabile** - anche in forza delle **risultanze documentali delle quali appresso si dirà** - che il ricorrente presentasse effettivamente problemi psichici ed abusasse di sostanze alcoliche, **la deposizione sopra richiamata non consente di affermare** che il suo stato di salute, almeno nel periodo immediatamente antecedente alla data del TSO fosse talmente grave da determinare l'utilizzo dello strumento, né che gli fossero state proposte cure da lui rifiutate.”

(SENTENZA1, pag.13, terzo e quarto accapo):

“In allegato al ricorso vi è una attestazione del centro di medicina sociale degli Ospedali Riuniti di Foggia nella quale si certifica l'avvenuto ricovero del medesimo in regime di day hospital per disintossicazione e riabilitazione da uso di psicofarmaci conseguente a stress per problemi relazionali. Vi è inoltre una certificazione rilasciata da medico chirurgo relativa alla sussistenza di uno stato ansioso depressivo (v. allegati al fascicolo di parte ricorrente). Orbene, che il ricorrente già da epoca anteriore ai fatti di causa fosse affetto da disturbi psichici e dedito all'abuso di sostanze alcoliche è circostanza documentalmente provata (v. **allegati al fascicolo di parte resistente**). Dall'istruttoria testimoniale, inoltre, è compiutamente emerso come le problematiche personali manifestate dal ricorrente fossero riconducibili a vicende di

carattere familiare e segnatamente ad una dolorosa e mai accettata separazione della moglie.”

Si può verificare come nella prima citazione venga detto: **“in forza delle risultanze documentali delle quali appresso si dirà”** e nella seconda si scopre che **tali documenti sarebbero contenuti negli allegati al fascicolo di parte resistente**”, considerate, contraddittoriamente credibili, per quanto il giudice sia perfettamente consapevole della mendacità della parte resistente come è costretto ad ammettere in altra parte della sentenza.

Esaminando, comunque, i riferimenti a tali possibili occasioni di convincimento del Giudice, si rileva, in sintesi:

1. Teste Ente resistente. Non può essere prova l'affermazione di una parte che non trovi riscontri ulteriori. Inoltre chi è parte del processo non può essere testimone, specie se **già riconosciuto mentitore**.

2. Teste Sacco Ciro. La sua testimonianza (SENTENZA1, pag. 8, accapo 1, alinea 8) è improponibile come riconosciuto, d'altronde, dallo stesso giudice, per quanto eviti, in questo caso, di identificarlo quale **“capo dei Vigili Urbani”**, quando (SENTENZA1, pag. 2, terzo accapo) riporta: **“Aggiungeva che con ordine di servizio del 04.07.2001, ancora durante una sua assenza per malattia, era stato trasferito dall'URP presso l'Ufficio dei Vigili Urbani. Ciò non solo al fine di allontanarlo dal suo abituale ambiente lavorativo ma anche per sottoporlo alle dirette dipendenze del capo dei Vigili Urbani, con lui fortemente in contrasto per le vicende relative al TSO.”**

3. Teste Carlino Mario. La sua testimonianza è improponibile perché partecipe del reato commesso con il TSO (come da sua testimonianza di aver: **“partecipato su richiesta del segretario comunale ad un consulto volto a stabilire come procedere...”** e perché quale Responsabile dei procedimenti disciplinari era stato lo strumento dell'amministrazione per (SENTENZA1, pag. 3, secondo accapo) **“essere rimasto vittima di numerose sanzioni disciplinari adottate per motivi infondati e pretestuosi, tutte rimaste prive di effetto o cadutate ai sensi dell'art.7, comma 7, della legge n. 300 del 1970.”**

4. Teste Croella Nicolino. Lo stesso giudice, dopo averlo citato, non lo ritiene credibile per la mancanza di **“univoche dichiarazioni testimoniali (SENTENZA1 pag. 9, accapo 2, alinea 8 e segg.) e affidabile perché “risultano provenire da persona nei cui confronti la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Penale, ha già pronunciato sentenza di condanna...” per “la realizzazione del reato di sequestro di persona commesso in danno del ricorrente in concorso con Balice Giorgio, Belmonte Silvana Anna Filomena e Carafa Fernando, rispettivamente - all'epoca dei fatti - Segretario Comunale del Comune di San Severo, Dirigente del 1° Settore presso il medesimo ente e medico proponente (cfr. sentenza del 18.06.2008, in atti)”**

[Ha dimenticato il sindaco, il marpione!]

Per le ragioni esposte rimane da valutare ai fini della formazione della convinzione desunta dal giudice in ordine alle condizioni psichiche del ricorrente, solo quanto **“dedotto” dall'Ente in fase di resistenza in giudizio.**

La questione che si pone è, invero, che il giudice, pur in mancanza di riscontri, ha dato credito alla parte resistente assumendo come affidabili i documenti e le prove, che questi avrebbe fornito, dei **“problemi psichici e dell'abuso di sostanze alcoliche ovvero della “circostanza documentalmente provata” che “già da epoca anteriore ai fatti di causa (il ricorrente) fosse affetto da disturbi psichici e dedito all'abuso di sostanze alcoliche”**, in quanto può tenersi una naturale fiducia in un Ente Pubblico, in considerazione dell'osservanza delle norme a cui è tenuto per proprio istituto.

Pur tuttavia, rimane del tutto contraddittoria e illogica la scelta del giudice in quanto **la misura di riserva avuta nei confronti della testimonianza di Croella Nicolino** - (per la mancanza di “univoche dichiarazioni testimoniali” e per la già pronunciata sentenza nei suoi confronti per “la realizzazione del reato di sequestro di persona commesso in danno del ricorrente in concorso con Balice Giorgio, Belmonte Silvana Anna Filomena e Carafa Fernando...”) -**non è stata operata nei confronti degli altri condannati per lo stesso “reato di sequestro di persona”** ovvero per Balice Giorgio e Belmonte Silvana Anna Filomena e Carafa Fernando...” senza dimenticare il sindaco mendace e «parte resistente»..

Ma la incongruente illogicità del Giudice si spinge a ritenere per “documentalmente provate” le deduzioni della parte resistente, tanto da ritenerle agli atti quali prove, senza rendersi conto che in tal modo è necessitato ad assumere come “provata” anche la deduzione dove la parte resistente afferma (SENTENZA1, pag.4, secondo accapo, alinea 6) **“che in data 06.06.2001 – su espressa richiesta della moglie del ricorrente – veniva disposto nei suoi confronti un TSO sulla base di un certificato del medico”** mentre, e invece, è costretto (SENTENZA1, pag.10, ultimo rigo) ad ammettere “che il Comune resistente, nella memoria difensiva del presente giudizio abbia sostenuto che il TSO venne disposto dal sindaco sulla scorta di una “espressa richiesta della moglie” **è stata “accertata invece come inesistente”** senza, tuttavia, trarne alcuna conseguenza sulla affidabilità del Comune di San Severo, nella persona del suo legale rappresentante, per quanto il giudice sia costretto a citare (SENTENZA1, pag, 12, ultimo accapo) che **“la sentenza penale della Corte di Appello di Bari avanti citata contiene l'accertamento della responsabilità civile del legale Comune di San Severo all'epoca dei fatti rappresentante sindaco Giuliano per aver attestato il falso in atto sottoscrivendo in bianco l'ordinanza dispositiva del TSO poi successivamente completata con l'inserimento del nome del Macchiarola e del sanitario che aveva redatto la relazione medica.”**

Si rileva, quindi, contraddittorietà, salto logico e incongruenza nella mancanza di un menomo sospetto sulla affidabilità e sul ritenere degno di fiducia una amministrazione pubblica, costituitasi parte resistente nel presente giudizio con una dichiarazione di falso che, visto la materia del processo, risulta del tutto fondamentale ai fini del giudizio promosso in quanto incentrato proprio sul TSO; falsità che, per quanto ampiamente acclarata, riconosciuta e attestata dal giudice nella stessa sentenza, non rileva al fine di inficiare la veridicità delle altre deduzioni della parte resistente che vengono, invece, poste agli atti come “documentalmente provate” pur ammettendo, e ciò nonostante, d'altra parte (SENTENZA2, pag.4 secondo accapo), che **“le deposizioni testimoniali non consentivano di affermare che il suo stato di salute ... fosse tal da determinare l'utilizzo di detto strumento (sic. Il TSO), né che fossero state proposte cure da lui rifiutate.”** e, più giù, ad aggiungere (SENTENZA2, pag.4, terzo accapo) che queste **(le deposizioni) “non trovavano riscontri né oggettivi... né in altre univoche dichiarazioni testimoniali”** in contraddizione, questa volta, con l'affermazione della “indubitabilità di problemi psichici”, ampliando così la serie di salti logici in un involuppo di contraddizione assoluta.

Falsa imputazione

Quando il giudice di Appello ricava che “Correttamente quindi il primo giudice ha valorizzato fondamentali elementi presuntivi per ritenere provata la sola sussistenza del danno grave all'immagine del ricorrente: immagine compromessa e screditata dalla "sottoposizione al TSO senza che ne sussistessero le condizioni...” compie una falsa imputazione in quanto sottopone la lesione dei diritti fondamentali della persona, acclarati dalla esecuzione del TSO, alla soddisfazione dell'art. 2087 anziché agli articoli 2043 e 2059 essendo in presenza di un danno ingiusto come acclarato in questo caso in sentenza.

Non è stata esaminata la richiesta posta in appello, ovvero che (SENTENZA2, pag. 2, primo accapo, alinea 9) “- in via subordinata - nell’ipotesi che non si ritenga che le vessazioni denunciate costituiscono un’ipotesi di mobbing”, condannare l’Ente al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla illegittimità di ogni singolo atto e comportamento denunciato nella misura di euro 95.000,00 comportando ciò VIOLAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO (Art. 360, comma 1, 3) per essere venuto meno il giudice di appello all’esame della richiesta e al conseguente rigetto senza averla mai segnatamente esaminata, in quanto, seguendo il ragionamento del giudice di appello, ormai chiarita la sua perfetta esclusione del caso di mobbing, fosse da escludere anche la «subordinata», nel presupposto, da parte del giudice, che fosse già ampiamente compensata con l’art. 2087 cc, applicato dal primo giudice in quanto la fattispecie (condizione mobizzante) era “sussumibile all’interno della norma generale” escludendo la portata costituzionale dei diritti compromessi nella fattispecie, per quanto tutti acclarati e verificati e tutti presenti ed esaminati dal giudice di Appello.

Demansionamento

Il giudice di appello manca in questo caso la possibilità concessagli di presumere che la funzione di Responsabile Ufficio Relazioni con il pubblico è qualifica specifica che individua il responsabile di un ufficio previsto espressamente dalla Legge e per i quali responsabili che abbiano occupato quel ruolo per almeno tre anni la legge 150/2000 prevede l’inquadramento dirigenziale anche in assenza del titolo di laurea.

La sua particolare funzione era tutta nella definizione di Responsabile URP e nelle mansioni e attività attribuitegli dalla delibera istitutiva dell’ufficio di cui rimaneva responsabile e unico operatore da oltre un quinquennio.

Appare del tutto evidente, visto il ruolo di visibilità rivestito dall’Ufficio e dal suo Responsabile, la rilevanza del danno che ne derivava a quest’ultimo dall’attuazione di un TSO organizzato col fine di demansionarlo ed escluderlo dall’Ufficio

Tale funzione era del tutto presumibile [«La risarcibilità del danno da perdita di chance, intesa come probabilità effettiva e congrua di conseguire un risultato utile, da accertare secondo il calcolo delle probabilità o per presunzioni (sent. n. 6506/85; n. 6657/91; n. 781/92; n. 4725/93).»] come pure il danno derivante da una azione ingiusta e volto a lederlo in premeditazione del successivo demansionamento e una diversa collocazione funzionale..

(ATTENZIONE. Rintracciare sentenza !!!)

A tale riguardo è stato evidenziato che il danno derivante da dequalificazione può assumere diversa natura, potendosi tradurre in un impoverimento della capacità lavorativa acquisita dal lavoratore e dal mancato raggiungimento di una più elevata capacità, o nel pregiudizio derivante da perdita di chance (cioè possibilità di maggiori guadagni), o ancora nella lesione della propria integrità psico - fisica, o, più in generale, in una lesione alla salute ovvero alla vita di relazione, cui è riconducibile la fattispecie del danno esistenziale, derivante dalla lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della propria personalità nel luogo di lavoro (artt. 1, 2 Cost.).

(CORTE COSTITUZIONALE, Sentenza n. 500 del 1999)

«L’area della risarcibilità non è quindi definita da altre norme recanti divieti e quindi costitutive di diritti (con conseguente tipicità dell’illecito in quanto fatto lesivo di ben determinate situazioni ritenute dal legislatore meritevoli di tutela), bensì da una clausola generale, espressa dalla formula "danno ingiusto", in virtù della quale è risarcibile il danno che presenta le caratteristiche dell’ingiustizia, e

cioè il danno arrecato non iure.

Ne consegue che la norma sulla responsabilità aquiliana non è norma (secondaria), volta a sanzionare una condotta vietata da altre norme (primarie), bensì **norma (primaria) volta ad apprestare una riparazione del danno ingiustamente sofferto** da un soggetto per effetto dell'attività altrui. In definitiva, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana non assume rilievo determinante la qualificazione formale della posizione giuridica vantata dal soggetto, poiché la **tutela risarcitoria è assicurata solo in relazione alla ingiustizia del danno, che costituisce fattispecie autonoma, contrassegnata dalla lesione di un interesse giuridicamente rilevante...**

...stabilito che la normativa sulla **responsabilità aquiliana** ha funzione di riparazione del "danno ingiusto", e che **è ingiusto il danno che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima**, ma che va trasferito sull'autore del fatto, in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, quale che sia la loro qualificazione formale...

...Potrà infatti pervenirsi al risarcimento soltanto se l'attività illegittima della P.A. abbia determinato la lesione dell'interesse al bene della vita al quale l'interesse legittimo, secondo il concreto atteggiarsi del suo contenuto, effettivamente si collega, e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell'ordinamento... e che il detto interesse al bene risulti meritevole di tutela alla luce dell'ordinamento positivo.”»

Nella stessa sentenza n. 500/1999 il Giudice Costituzionale ha inteso addirittura fornire la metodologia della procedura da seguire da parte del giudice di merito nell'appurare l'applicabilità dell'art. 2043 stabilendo che si “dovrà procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini:

- a) in primo luogo, dovrà accertare la sussistenza di un evento dannoso;
- b) procederà quindi a stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto...;
- c) dovrà inoltre accertare, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva o omissiva) della P.A.;
- d) provvederà, infine, a stabilire se il detto evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.A.; la colpa (unitamente al dolo) costituisce infatti componente essenziale della fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.”

Visto che il giudice d'Appello cita **la sentenza del Tribunale penale del 2008** affermando (SENTENZA2, pag. 6, terzo accapo) che “In ordine alle voci di danno risarcibile il Tribunale riteneva che il ricorrente non avesse fornito adeguata dimostrazione circa il danno biologico asseritamente subito”, forse è resa al ricorrente la possibilità di citare detta sentenza ove è affermato: “non essendo, tuttavia, possibile, sulla base delle prove acquisite, provvedere alla liquidazione del danno, deve in questa sede pronunciarsi nei confronti degli imputati ed a favore del Macchiarola solo condanna generica al risarcimento dei danni da reato” aggiungendo la Corte Penale di Appello che: **“non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito”, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose in quanto: “La condanna generica al risarcimento dei danni... non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato...”**

Alla luce di quanto riportato sembra strano che il giudice vanifichi le richieste in causa confermando la sentenza di primo grado e aderendovi, quando riporta (SENTENZA2, pag. 6, terzo accapo) che il giudice di primo grado “precisava che non vi era prova in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta e il danno lamentato nonché del danno derivante dalla denunciata dequalificazione professionale; non vi era prova nemmeno in ordine alla sussistenza del prospettato danno patrimoniale per carenza di

allegazione”, quando, invece, essendo il danno in ius, come chiarito in sede penale, configurandosi così come una lesione dei diritti della persona per i quali Giurisprudenza e dottrina hanno compiuto un lungo percorso evolutivo che ha condotto, oggi, ad elaborare le seguenti categorie di danno non patrimoniale: danno morale, quale turbamento transeunte dello stato d'animo; danno biologico, cioè la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul suo quotidiano e sulle sue relazioni ma che prescinde dalla sua capacità reddituale; danno esistenziale, che, ledendo altri diritti costituzionalmente tutelati, compromette la possibilità di svolgere le attività che realizzano la persona umana.

La Suprema Corte, inoltre, con le storiche sentenze San Martino, ha stabilito che il danno non patrimoniale costituisce un modello unitario del quale le singole categorie hanno solo valenza descrittiva (Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975).

Valga il limite che il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile solo entro il limite segnato dalla **ingiustizia costituzionalmente qualificata dell'evento** di danno.

[Nota

(SENTENZA2 pag.12-12):

“L’odierno appellante si è limitato a dedurre sia in primo grado che in sede di gravame, la presenza di uno stato ansioso-depressivo che ha comportato l’assunzione di psicofarmaci e di continui ricoveri ospedalieri, ma quanto dedotto conferma la circostanza, *documentalmente provata* [ma dove? E da chi?] *della presenza pregressa dei disturbi psichici* nonché della dedizione all’abuso di sostanza alcoliche e non prova la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell’Ente e il danno lamentato.”

--- Ovvero,: il fatto che «a seguito» del TSO, della persecuzione, del demansionamento, si sia in presenza di uno «stato ansioso-depressivo», vuol dire che vi sono «pregressi» disturbi psichici...

fine nota]

Per cui avviene che l’ente viene individuato dal giudice in quanto colpevole, ai sensi dell’art 2087 per il suo non-facere, non rilevando la responsabilità del “facere” messo in atto dall’Ente con **un TSO illegale attuato** con la connivenza dei funzionari e dei dottori implicati, **con il fine** (SENTENZA1, pag. 11, alinea 12) **“di preconstituirsì una motivazione sulla scorta della quale dispone l’allontanamento dall’U.R.P. e collocarlo in altra articolazione operativa** allo stesso non gradita (come poi puntualmente accaduto).”; **individuando, così, oltre alla colpa, il movente!!!**